

(N. 17)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(COSSIGA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1976

Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463,
recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antin-
cendi e di protezione civile

ONOREVOLI SENATORI. — L'imminente immissione in servizio di circa 4.000 nuovi vigili del fuoco, che completeranno l'organico previsto dalla legge 27 dicembre 1973, n. 850, verrà a coincidere con l'attuazione del nuovo orario di lavoro che secondo gli accordi presi dall'Amministrazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dovrà entrare in vigore il 1° luglio 1976.

Ciò comporta un impegno organizzativo di non lieve portata, reso ancora più gravoso dalla perdurante situazione di emergenza nel Friuli dove tuttora continua senza soste la generosa attività di assistenza di un forte contingente di vigili del fuoco a favore delle popolazioni colpite dal terremoto.

Gli accordi con le organizzazioni sindacali prevedono l'adozione, a decorrere dal 1° luglio 1976, di turni di servizio che, pur rimanendo necessariamente differenziati rispetto a quelli degli altri impiegati civili dello Stato — e ciò per le peculiari esigenze del servizio antincendi in rapporto alle preminenti finalità di sicurezza pubblica cui esso è preordinato — dovranno comportare un sensibile alleggerimento del carico di lavoro straordinario, fuori, ovviamente, dei casi che, come quello ancora attuale, del terremoto del Friuli, richiedano prestazioni eccezionali e per durata e per impegno fisico e psichico e per senso di responsabilità a tutti i livelli.

Pertanto, col 1° luglio 1976, l'attuale organizzazione basata su turni di 24 ore di lavoro alternate a 24 di riposo dovrà essere sostituita da un nuovo sistema di turni che risponda alla duplice esigenza di soddisfare, da una parte, le legittime aspettative del personale per la riduzione delle prestazioni straordinarie e di non pregiudicare, dall'altra, l'efficienza del servizio e la tempestività e l'efficacia degli interventi di soccorso mantenendo inalterata la caratteristica essenziale di lavoro a ciclo continuo protratto ininterrottamente anche nei giorni festivi e nelle ore notturne.

E ciò, come si è detto, dovrà avvenire in coincidenza con l'ammissione in servizio di circa 4.000 nuovi vigili, prevista appunto per il 1° luglio 1976.

È una scadenza, questa, che non può essere disattesa, per le gravi distorsioni che altrimenti verrebbero a determinarsi nel funzionamento dei servizi antincendi e di protezione civile, oltre che per le comprensibili reazioni che inevitabilmente si avrebbero da parte dei sindacati, che considerano un punto fermo la data suddetta per l'attuazione del nuovo orario di lavoro e per la conseguente riduzione delle ore di straordinario, compensata sul piano retributivo dallo scontato aumento delle relative tariffe e della tariffa del lavoro notturno nonché dalla concessione dell'indennità di lavoro festivo nella medesima misura attribuita ad altre categorie di impiegati pubblici.

In previsione della suindicata scadenza, l'Amministrazione dell'interno aveva avviato in tempo utile opportune intese con l'Ufficio per l'organizzazione della pubblica amministrazione e con la Ragioneria generale dello Stato per la predisposizione di un'apposita normativa intesa ad armonizzare le emergenti esigenze organizzative con le legittime aspettative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Senonchè la crisi governativa e l'anticipato scioglimento delle Camere hanno, se non impedito, rallentato il processo di adeguamento normativo in corso, sì che si è reso inevitabile — in considerazione dell'assoluta urgenza e dell'improcrastinabilità della definizione della questio-

ne — la emanazione dell'unito decreto-legge, inteso a disciplinare la materia nelle more del perfezionamento del decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Con esso, mentre si stabilisce (art. 1), con decorrenza 1° luglio 1976, la nuova misura oraria dei compensi per lavoro straordinario per il personale del Corpo — che corrisponde esattamente a quella concordata con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e che sarà recepita nell'emanando decreto presidenziale — si pone (art. 2) il limite massimo individuale di 350 ore al lavoro straordinario normale effettuabile nel corso dell'anno dal personale predetto.

Con l'articolo 3 si autorizza provvisoriamente, sino a quando cioè non sarà assicurato il personale per i servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche mediante utilizzazione di elementi provenienti dagli enti pubblici soppressi, e comunque per non più di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, l'impiego di un contingente di capi reparto, vice capi reparto, capi squadra e vigili, nel limite di un decimo della forza organica, per assicurare la funzionalità amministrativa ed il supporto tecnico degli organi centrali e periferici. Il personale compreso in tale contingente svolgerà il proprio lavoro in turni differenziati che, assicurandone la presenza diurna per almeno cinque giorni alla settimana, utilizzino le rimanenti prestazioni ordinarie e straordinarie in ore pomeridiane e notturne, in modo però che l'ammontare dei relativi compensi accessori non superi il trattamento corrisposto, per qualifica, allo stesso titolo al 31 gennaio 1976.

A tal proposito si precisa che, per consentire il raffronto, l'importo di tale ultimo trattamento sarà determinato con decreto del Ministro dell'interno.

Turni differenziati di servizio dovranno altresì essere stabiliti (art. 4) per il personale tecnico delle carriere direttive e di concetto fino a quando non si sarà provveduto ad adeguare gli organici di detto personale alle

effettive esigenze e, comunque, fino a non più di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

In considerazione, poi, del fatto che la nuova disciplina dell'orario di lavoro, articolato in turni diversi da quelli di 24 ore continuative, potrebbe avere come effetto la perdita del diritto alla mensa gratuita previsto dall'articolo 82 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e dall'articolo 15 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, si è ribadito (art. 5) tale diritto, purchè i turni continuativi di servizio non siano inferiori a 9 ore.

L'articolo 6 prevede un compenso di lire 2.700 da corrisponderci al personale del Corpo nazionale comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive, mentre l'articolo 7 eleva da lire 150 a lire 400 la misura dell'indennità oraria di servizio notturno di cui alla legge 18 dicembre 1975, n. 613.

L'articolo 8, infine, provvede alla copertura della spesa, prevista in lire 2.580 milioni per l'esercizio finanziario in corso. Tale spesa è determinata, per lire 980 milioni, dalla concessione dell'indennità festiva a norma dell'articolo 6 e, per lire 1.600 milioni, dall'aumento dell'indennità oraria per servizio notturno di cui all'articolo 7 del presente decreto-legge.

Per la mensa del Corpo, invece, nessuna spesa aggiuntiva, rispetto a quella attualmente stanziata in bilancio, è prevista in conseguenza della variazione dei turni di servizio, atteso che tale variazione non comporterà alcun aumento del numero complessivo giornaliero delle presenze alla mensa gratuita, essendo tali presenze correlate ai turni anzidetti.

Il decreto-legge viene ora sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile.

Decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 dell'8 luglio 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, al fine di assicurare la piena efficienza dei servizi antincendi e di protezione civile in seguito all'adozione dal 1° luglio 1976 del nuovo orario di lavoro previsto dall'articolo 11, ultimo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996, per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di provvedere ad una nuova disciplina dei compensi per il lavoro straordinario e delle indennità per il servizio notturno e festivo, nonchè, della partecipazione alla mensa gratuita del Corpo predetto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1976, per la durata di mesi tre, e comunque non oltre la data di attuazione degli accordi formati in materia ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario prestato dal personale dei ruoli tecnici, dai capi reparto, dai capi squadra e dai vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è determinata, per ogni qualifica, secondo il relativo indice percentuale risultante dalla tabella allegata, assumendo a base un importo pari ad 1/175 della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio e per indennità di funzione del primo dirigente alla classe iniziale, maggiorato del 15 per cento.

Con la medesima decorrenza e per il medesimo periodo di cui al precedente comma la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario prestato dai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è determinata, per il dirigente superiore e per il primo dirigente, in misura pari ad 1/175 della rispettiva retribuzione iniziale lorda mensile, comprensiva dell'indennità di funzione, maggiorata del 15 per cento.

Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, e nei giorni festivi, purchè si tratti di lavoro non compensativo, la misura oraria del compenso di cui ai commi precedenti è elevata del 30 per cento.

Le misure dei compensi per lavoro straordinario risultanti dal presente articolo sono ulteriormente maggiorate di un importo pari ad 1/175 della misura mensile della indennità integrativa speciale spettante alla generalità del personale di cui al primo e al secondo comma in attività

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di servizio alla data del 1° gennaio 1976. Le misure complessive così ottenute sono arrotondate alle lire dieci per eccesso.

I compensi per lavoro straordinario, spettanti al personale direttivo, esclusi i dirigenti, e a quello di concetto del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, per i servizi e le prestazioni di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, continuano ad essere liquidati sulla base della misura oraria vigente anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

In relazione alle particolari esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite individuale delle ore di lavoro straordinario effettuabile nel corso dell'anno dal personale indicato nell'articolo 1, per assicurare, in eccedenza all'orario settimanale d'obbligo, i normali turni di servizio e gli interventi esterni di soccorso tecnico non a carico dei privati, fuori di detti turni, viene determinato in 350 ore.

Sono fatti salvi gli ulteriori eventuali maggiori limiti in dipendenza di interventi per catastrofe o calamità naturali di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Art. 3.

Sino a quando non sarà disponibile il personale necessario per i servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche mediante utilizzazione di elementi provenienti dagli enti pubblici soppressi, e comunque non oltre un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato l'impiego — fermo restando l'inserimento nei dispositivi operativi — di un contingente di capi reparto, vice capi reparto, capi squadra e vigili non superiore complessivamente a un decimo della forza organica, per assicurare la funzionalità amministrativa ed il supporto tecnico degli organi centrali e periferici.

Il contingente di cui al precedente comma sarà formato — su proposta dei dirigenti dei servizi — con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, tenendo conto delle aspirazioni degli interessati, delle loro attitudini e delle mansioni in precedenza svolte dai medesimi.

Il personale compreso in tale contingente svolgerà il proprio lavoro in turni differenziati che, assicurandone la presenza diurna per almeno cinque giorni in ciascuna settimana, utilizzino le rimanenti prestazioni ordinarie e straordinarie in ore pomeridiane e notturne. Le indennità ed i compensi eventualmente dovuti per le suddette particolari prestazioni non possono complessivamente superare, per ogni mese, il trattamento mediamente corrisposto per qualifica allo stesso titolo al 31 gennaio 1976.

Art. 4.

Sino alla revisione dei ruoli tecnici direttivo e di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, comunque, non oltre un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, il personale compreso nei ruoli predetti svolgerà il proprio lavoro in turni differenziati che, in relazione alle disponibilità di ciascuna sede, ne utilizzino le prestazioni straordinarie in ore pomeridiane e notturne sino alla concorrenza dei limiti previsti dal primo comma del precedente articolo 2.

Art. 5.

Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che presta servizio in turni continuativi della durata non inferiore a 9 ore, stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, partecipa gratuitamente alla mensa del Corpo.

Art. 6.

Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive è corrisposto, a decorrere dal 1° luglio 1976, un compenso di lire 2.700.

Detto compenso è cumulabile col compenso per lavoro straordinario.

Art. 7.

La misura dell'indennità oraria di servizio notturno da corrispondersi al personale di cui ai precedenti articoli, ai sensi della legge 18 dicembre 1975, n. 613, è elevata a lire 400 a decorrere dal 1° luglio 1976.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'esercizio finanziario 1976, valutato in lire 2.580.000.000, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1976.

LEONE

MORO — COSSIGA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

ALLEGATO

*Tabella degli indici percentuali per la determinazione dei compensi per lavoro straordinario*a) *Direttivo*

Ispettore generale ruolo esaurimento	} 95
Ispettore capo ruolo esaurimento	
Ispettore capo aggiunto	92
Ispettore superiore	75
Ispettore	50

b) *Concetto*

Geometra e perito capo	90
Geometra e perito principale	65
Geometra e perito	40

c)

Capo reparto	60
Vice capo reparto	45
Capo squadra	30

d)

Vigile	25
------------------	----